



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE

Approvato con Delibera di C.C. n. 80 del 23.11.1998

Consentito ulteriore corso CO.RE.CO – Seduta del 23.12.1998 Verbale n. 102

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le esenzioni e le agevolazioni fiscali e tariffarie del Comune di Colleferro.

Art.2

Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni fiscali

1. Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni fiscali si intendono quelle concernenti i seguenti tributi comunali:
 - a) l'imposta comunale sugli immobili;
 - b) l'imposta di pubblicità;
 - c) i canoni di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto;
 - d) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art.3

Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni tariffarie

1. Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni tariffarie si intendono quelle concernenti le seguenti entrate comunali:
 - a) i canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
 - b) i canoni per la somministrazione dell'acqua per usi civili
 - c) la tariffa per il servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti,
 - d) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari,

TITOLO II

AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE

Art.4

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ("Onlus)

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460:
 - sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti di cui all'art.2 del presente regolamento;
 - godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri d'aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11 comma 2, del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.
3. I funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali verificano annualmente la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici presso l'anagrafe delle ONLUS. Essi hanno anche il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici. I controlli dei funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali sono efficaci anche nei riguardi dei benefici tariffari.

Art.5

Soggetti in disagiate condizioni economiche e sociali

1. Le persone fisiche residenti nel territorio comunale in disagiate condizioni economiche e sociali:
 - a) sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
 - b) godono della riduzione al 50% dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- Si considerano in condizioni economiche e sociali disagiate le persone fisiche che si trovano nelle condizioni previste nel regolamento comunale per la erogazione di prestazioni sociali, di cui al decreto legislativo 31.3.1998 n.109
2. Per l'ammissione ai benefici il richiedente, almeno una volta all'anno, deve presentare la domanda di cui all'art. 3 del predetto regolamento comunale per la erogazione di prestazioni sociali agevolate.
3. Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi acquisirà informazioni tramite l'ufficio comunale di assistenza sociale e il Comando di Polizia Urbana, sul tenore di vita

dell'interessato e dei suoi familiari – dedotto anche dai consumi di acqua, energia elettrica, telefono e simili rilevati dalle fatture periodiche, nonché dalla disponibilità di autovetture e motocicli e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art.6

Agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio

1. A favore dei soggetti che realizzano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma dell'art.1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Comune in sede di determinazione dell'aliquota I.C.I. annuale.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono esonerati dal pagamento del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1999.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 spettano alle stesse condizioni stabilite dalla legge 449/97 per la concessione delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non spettano per gli edifici non censiti agli uffici del catasto o per i quali non sia stato richiesto l'accatastamento o per i quali nell'anno precedente non sia stata pagata l'imposta comunale sugli immobili, se dovuta.

Art.7

Agevolazioni per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici

1. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi sono esenti dall'imposta comunale e dalla tassa o dalla tariffa sui rifiuti relativamente all'immobile adibito all'attività commerciale od artigianale. L'esenzione si applica proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori.
2. Gli esercizi di cui al comma precedente sono altresì esonerati, per lo stesso periodo:
 - a) dal canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni effettuate nelle medesime zone;
 - b) dall'imposta di pubblicità (o dal canone per l'installazione) relativamente ai mezzi pubblicitari connessi agli esercizi medesimi.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.8

Tributi arretrati

1. Nei confronti dei soggetti in disagiate condizioni economiche e sociali di cui al precedente art.5 il Comune non esercita l'attività di accertamento per tutti i tributi comunali dovuti da essi o dai componenti del loro nucleo familiare, ancorché soppressi od abrogati, per il tempo durante il quale detti soggetti beneficiano delle agevolazione ed esenzioni loro accordate per effetto del presente regolamento.

Art.9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.